

IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione II Civile

riunito in camera di consiglio, in persona dei sigg. magistrati:

dott.ssa	Caterina Macchi	Presidente
dott.	Sergio Rossetti	Giudice rel.
dott.	Luca Giani	Giudice

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nel procedimento avente ad oggetto: *esdebitazione per i crediti concorsuali ex art. 142 e ss. l.f. .*

Con ricorso presentato in data 22.9.22, ha chiesto che gli sia accordato il beneficio dell'esdebitazione previsto dagli art. 142 e ss. l.fall.

Verificata la ritualità delle notifiche ai creditori, e acquisito il parere del Curatore, il Giudice designato ha riferito la causa in Camera di consiglio.

Dall'esame dei documenti allegati al ricorso e dalla relazione depositata dal curatore in data 30.11.22, emerge quanto segue:

- Il sig. è stato dichiarato fallito da questo Tribunale con sentenza depositata in data 29.09.17 in qualità di titolare della impresa individuale ;
- Il predetto fallimento è stato chiuso con decreto del 22 aprile 2021 per compiuta ripartizione finale dell'attivo ex art. 118 n. 3 l.f.;
- Tale provvedimento è stato depositato in Cancelleria in data 26 aprile 2021 e pubblicato a registro delle Imprese ai sensi dell'art. 17 l.fall. in data 27 aprile 2021;
- Il ricorso ex art. 142 l.fall. è stato depositato dal sig. in data 22 settembre 2022.



Secondo la Suprema Corte, *“il termine di 90 gg. dalla pubblicazione previsto dall’art. 26, comma quarto, l.fall., individua infatti il momento finale oltre il quale non è più proponibile il reclamo, operando - come dispone la norma - indipendentemente dalla notificazione, dalla comunicazione o dall’osservanza delle forme di pubblicità disposte dal giudice. Tale disposizione ha il carattere di norma di chiusura che svolge una funzione acceleratoria della definizione del fallimento, impedendo che le parti possano beneficiare del più lungo termine (annuale o semestrale) ai sensi dell’art. 327 c.p.c., come invece ritenuto nel regime anteriore alla riforma fallimentare, così prolungando irragionevolmente la pendenza della procedura concorsuale”* (Cass. Civ., sez. II, n. 25898, 2 settembre 2022, dettata in tema domanda di indennizzo L. n. 89 del 2001, ex art. 4, con principio applicabile in via analogica alla presente fattispecie in quanto egualmente decorrente dalla definitività del provvedimento di chiusura della procedura).

Quanto al caso di specie, il termine di 90 giorni decorrenti dal deposito del provvedimento in Cancelleria è trascorso in data 26 luglio 2021, essendo il 25 luglio 2021 una domenica. Da tale momento, il termine di un anno utile per proporre ricorso *ex art. 142 l.fall.*, è trascorso in data 26 settembre 2022, compresa la sospensione feriale dei termini per gli anni 2021 e 2022 (stante la natura tassativa dei casi di esclusione di cui alla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3, richiamante l’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, tra i quali non è ricompreso il procedimento di esdebitazione). Siccome il ricorso è stato depositato in data 22 settembre 2022 è da ritenersi tempestivo.

Nel merito del ricorso proposto, si osserva inoltre quanto segue:

- ha notificato il ricorso, unitamente a copia del decreto col quale è stata fissata l’udienza in camera di consiglio, a tutti i creditori concorrenti non integralmente soddisfatti;
- come attestato dal curatore, il ricorrente ha cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili all’accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni, non ha in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura; la circostanza per cui il debitore non abbia immediatamente liberato l’immobile occupato da lui e dalla famiglia non ha ritardato lo svolgimento della procedura in quanto, per la prima asta, allorquando l’immobile era ancora occupato dal debitore, non si era manifestato alcun soggetto interessato all’acquisto; fin dalla seconda asta, poi, l’immobile era stato liberato, ma lo stesso è stato aggiudicato solo alla terza asta; inoltre, il debitore non ha violato le disposizioni dell’art. 48 l.fall., non ha distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto, rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;



- non risulta poi che il medesimo abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la presente richiesta, né che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o per altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa;
- con il suo patrimonio sono stati almeno in parte soddisfatti i creditori concorsuali, ancorché limitatamente al 98% per quanto riguarda i creditori ipotecari ed al 53% del privilegio generale;

Con specifico riferimento a tale ultima annotazione, deve ricordarsi che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza 24214/2011 hanno stabilito il seguente principio di diritto: *In tema di esdebitazione, il beneficio della inesigibilità verso il fallito persona fisica dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti richiede, ai sensi dell'art. 142, comma secondo, legge fall., che vi sia stato il soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, dovendosi intendere realizzata tale condizione, in un'interpretazione costituzionalmente orientata e coerente con il "favor" per l'istituto già formulato dalla legge delegante, anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto, essendo invero sufficiente che, con i riparti almeno per una parte dei debiti esistenti, oggettivamente intesi, sia consentita al giudice del merito, secondo il suo prudente apprezzamento, una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto”*

Più recentemente, la Suprema Corte ha ancora avuto modo di precisare che: *la valutazione del presupposto di cui al comma 2 dell'art. 142 l.fall. (per il quale tale beneficio non può essere concesso "qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali"), pur rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, deve essere operata secondo un'interpretazione coerente con il "favor debitoris" che ispira la norma, sicché, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 1, il beneficio dell'esdebitazione deve essere concesso a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale affatto irrisoria” (così Cass. 7550/2018).*

Nel caso di specie, tenuto conto degli orientamenti espressi dalla Corte di Cassazione, deve ritenersi che il pagamento compiuto costituisca una misura seria di soddisfacimento delle ragioni dei creditori.

Da ultimo, quanto alle osservazioni presentate dal creditore INAIL in data 23.11.22, è priva di pregio la affermazione ivi formulata per cui la natura “pubblica” e perciò indisponibile del credito previdenziale sarebbe ostativa della concessione del beneficio della esdebitazione, in quanto comporterebbe un effetto dispositivo “indiretto” del credito non ammesso dalla legge. In primo



luogo, le disposizioni di cui agli artt. 142 e 143 l.fall. non pongono limitazione alcuna per l'accesso al beneficio in relazione al soggetto titolare dei crediti rimasti insoddisfatti, né il debito previdenziale ricade all'interno di alcuna delle esclusioni previste dall'art. 142, quinto comma, l.fall. (conf. Cass. Civ., sez. I, n. 4844/2016, che ha disposto l'applicabilità della esdebitazione anche in relazione al credito previdenziale). In secondo luogo, in linea generale, la natura indisponibile di un determinato credito non è *ex se* impeditiva del verificarsi dell'effetto cd. esdebitativo *ex* art. 143 l.fall. La prima caratteristica pone, semmai, un limite alla facoltà del creditore di rinunciare alla propria pretesa ma non equivale a sottrarre il credito medesimo alla operatività delle regole concorsuali, all'interno delle quali è da ricondurre l'istituto di cui all'art. 142 l.fall.

Deve pertanto ritenersi che ricorrano tutte le condizioni previste dall'art. 142 l.f.

PQM

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara inesigibili i crediti concorsuali vantati nei confronti di _____, nato ad _____ il _____, e rimasti parzialmente insoddisfatti, ad eccezione di quelli, eventualmente ammessi al passivo, che possano considerarsi oggettivamente esclusi dalla possibilità di esdebitazione alla stregua di quanto previsto dall'art. 142, penultimo comma, l.f..

Manda alla Cancelleria per gli incumbenti di rito.

Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del 15/12/2022.

Il giudice est.

Sergio Rossetti

Il Presidente

Caterina Macchi

